Penale Sent. Sez. 5 Num. 16 Anno 2020 Presidente: MORELLI FRANCESCA

Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO

Data Udienza: 21/11/2019

## **RITENUTO IN FATTO**

- 1. Con sentenza del 24 settembre 2018, la Corte di appello di Messina confermava la sentenza del Tribunale di Patti che aveva ritenuto G.C. colpevole del delitto di cui agli artt. 56, 610 cod. pen., consumato ai danni di I.C., irrogando la pena indicata in dispositivo.
- 1.1. In risposta ai motivi di appello, la Corte territoriale osservava che:
- l'episodio per cui è processo si inseriva in un risalente clima d'astio determinato dalla pretesa dell'imputato, e dei suoi familiari, di vedersi corrispondere un emolumento dovuto al medesimo imputato da una ditta alla quale il fratello della persona offesa l'aveva segnalato;
- quel giorno la persona offesa, I.C., era stato avvisato da un cliente dello studio del fratello, presso il quale lavorava, che l'imputato lo aspettava fuori per aggredirlo (il cliente, escusso, aveva confermato la circostanza); aveva chiamato i carabinieri che l'avevano scortato in caserma; uscito dalla caserma, si era avviato verso casa a bordo della sua motocicletta ma, giunto nei pressi, aveva dovuto evitare l'imputato che, a piedi, aveva cercato di impedirgli di proseguire la marcia, minacciandolo altresì di morte; si era infine sottratto anche da un suo breve inseguimento.
- si era pertanto configurato il contestato delitto di tentata violenza privata;
- il complessivo contesto in cui si era inserito il ricordato episodio delittuoso non consentiva l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., non potendosi considerare il fatto di particolare tenuità.
- 2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando le proprie censure in tre motivi.
- 2.1. Con il primo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del prevenuto la cui prova si era fondata solo su fatti e circostanze che avevano preceduto l'accaduto, lumeggiandone l'antefatto.
- 2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge in ordine alla ritenuta configurabilità del tentativo mentre l'azione consumata dal prevenuto al più era rimasta allo stadio degli atti preparatori.
- 2.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge ed il difetto di motivazione in riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., non calibrata su tutti i criteri previsti dall'art. 133 cod. pen..

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato è inammissibile.

1. I primi due motivi sono versati in fatto e non tengono così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può consistere nella riconsiderazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, invece, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4- 2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento.

La Corte di appello, infatti, congruamente fondando la propria argomentazione sugli acquisiti elementi di prova, aveva osservato come:

- la ricostruzione offerta dalla persona offesa aveva trovato logico riscontro nella deposizione del teste che aveva riferito di averla avvertita dell'atteggiamento minaccioso dell'imputato; - la condotta dell'imputato così come era stata riportata era correttamente qualificabile nel contestato delitto di tentata violenza privata posto che il prevenuto aveva compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a interromperne la marcia, sul motociclo che la persona offesa stava conducendo, non riuscendo nel suo intento perché questi, manovrando il mezzo, si era sottratto al tentativo di blocco (che l'impedire la libertà di movimento di un utente della strada costituisca quella violenza che configura il delitto punito dall'art. 610 cod. pen. è orientamento costante di questa Corte: fra le ultime pronunce, Sez. 5, n. 33253 del 09/03/2015, Caltabiano, Rv. 264549).

La condotta tenuta dall'imputato, così ricostruita, non era pertanto rimasta alla mera fase degli atti preparatori, concretando invece il descritto tentativo compiuto.

2. Anche il terzo motivo, sulla applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen. è versato in fatto e sul medesimo punto la Corte di merito aveva congruamente motivato rilevando come l'episodio delittuoso si fosse inserito in un più ampio contesto - di recupero di un credito lavorativo, intervenendo però su soggetti che non risultano essere stati parte del medesimo - che non consentiva di giudicare il fatto di particolare tenuità.

Questa Corte ha poi ricordato che, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131- bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma 1, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647).

3. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

## P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 21 novembre 2019